



SUNCITY

a2a business partner

VADEMECUM COMUNITÀ ENERGETICHE



VADEMECUM COMUNITÀ ENERGETICHE

01. Qual è la normativa di riferimento per le CER?

Il c.d. *Decreto Milleproroghe* (Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022) è lo strumento con cui l'Italia ha recepito alcune delle indicazioni della Direttiva Europea "Renewable Energy Directive" (RED II), precisamente quelle all'articolo 42bis, che definisce giuridicamente le comunità energetiche. Il Decreto italiano stabilisce la possibilità di creare comunità che scambino energia al fine dell'autoconsumo collettivo, sia istantaneo che differito.

02. Gli appartenenti alla CER devono necessariamente essere soggetti privati?

NO. L'adesione alla CER è possibile per soggetti sia privati (aziende, cittadini) che pubblici (comuni/ società detenute dalla PA)

03. In un gruppo di autoconsumo collettivo tutti gli autoconsumatori devono possedere un impianto?

NO. gli autoconsumatori possono essere anche produttori, ma possono anche solo partecipare all'investimento per la realizzazione di uno o più impianti messi a servizio del sistema di autoconsumo collettivo e in questo modo possono essere tutti produttori senza dover avere tanti impianti quanti sono gli autoconsumatori. Si può anche avere un singolo impianto per tutta la configurazione di autoconsumo collettivo.

04. Quali sono i limiti tecnici per costituire una CER?

Con la REDII la singola comunità energetica può installare fino a **1.000 kW** di potenza, possono aderire alla CER tutti i POD che afferiscono alla stessa **Cabina Primaria**.

05. C'è un modo pratico per sapere sotto quale cabina primaria sono collegati gli utenti?

Purtroppo l'unico modo ufficiale è quello di fare richiesta formale al distributore.

06. Con impianti già incentivati si può creare una comunità energetica?

SÌ, ma bisogna rinunciare agli incentivi. Analogamente in caso di impianti in scambio sul posto; si può partecipare alla comunità ma si deve rinunciare allo scambio sul posto.



07. Come viene remunerata l'energia immessa in rete e non autoconsumata?

Sull'energia immessa in rete e condivisa collettivamente (ovvero autoconsumata dagli altri componenti la CER) viene riconosciuto un incentivo, l'energia immessa e non autoconsumata viene remunerata a prezzo zonale. L'energia condivisa, oltre all'incentivo vero e proprio specifico per le comunità energetiche o per le configurazioni di autoconsumo collettivo, riceve anche una forma di ristoro, del valore di circa 9 €/MWh, per il beneficio apportato alle reti di trasporto per il fatto che l'energia consumata localmente non impegna tali reti.

08. Esistono dei vincoli sulle tipologie di aziende/attività che possono accedere alle CER?

NO. Le comunità energetiche possono essere realizzate coinvolgendo tutti i tipi di aziende (incluse aziende agricole).

09. Quali sono le differenze tra incentivi previsti per le CER, ed il meccanismo dello scambio sul posto?

I criteri dello scambio sul posto e dell'autoconsumo condiviso sono completamente differenti. Lo scambio sul posto si riferisce ad un solo +produttore/consumatore, l'energia condivisa a una pluralità di consumatori/produttori. Lo scambio sul posto valorizza l'energia prodotta ma consumata in altri momenti mentre l'energia condivisa valorizza l'energia prodotta e consumata contemporaneamente localmente.

10. Gli impianti di accumulo possono essere utilizzati su una comunità energetica?

SÌ. Ogni impianto di produzione può avere un suo impianto di accumulo che servirà sia per massimizzare il vero e proprio autoconsumo che l'energia condivisa.

11. È possibile per una Pubblica Amministrazione (ad esempio un piccolo comune) creare una comunità energetica a beneficio dei cittadini?

Il comune può facilitare la costituzione della comunità con iniziative di promozione, volendo, può partecipare alla comunità con propri siti di consumo o propri impianti e può anche contribuire al finanziamento (anche utilizzando i prossimi fondi previsti dal PNRR) di una o più comunità del proprio territorio.

12. La comunità energetica deve necessariamente fare riferimento ad un unico impianto fotovoltaico?

NO, non c'è alcun limite al numero di impianti ma c'è un limite solo sulla potenza massima di ogni singolo impianto che non può essere maggiore di 1.000 kW. In ogni caso, per un corretto dimensionamento della comunità, la



potenza cumulata degli impianti dovrà essere tale da cercare di massimizzare l'energia condivisa, o comunque in modo da avere una elevata percentuale di energia condivisa, per poter ottimizzare i tempi di rientro degli investimenti.

13. Un impianto esistente può costituirsi comunità energetica con altri utenti del condominio conservando gli incentivi o lo scambio sul posto?

NO, per poter partecipare alla comunità è necessario rinunciare a eventuali incentivi o allo scambio sul posto.

14. Nel caso di condominio in cui l'impianto è fornito da una ESCo, è possibile per i condomini utilizzare i benefici della detrazione fiscale (es. ripartendo secondo i millesimi condominiali)?

NO. I condomini hanno diritto alla detrazione in caso di acquisto dell'impianto. Se l'impianto è noleggiato e quindi si pagano delle rate mensili/annuali per il suo utilizzo non si ha diritto alle detrazioni fiscali del 50%.

15. Condomini che hanno impianti elettrici desueti hanno limitazioni nell'accesso alle comunità energetiche?

SÌ. Se gli impianti sono vecchi ma a norma non ci sono problemi in caso contrario gli impianti devono essere messi a norma.

16. L'energia auto-consumata individualmente sul punto di connessione dell'impianto viene in qualche modo incentivata?

NO. In caso di autoconsumo reale si ha un incentivo implicito costituito dal totale sgravio delle componenti variabili in bolletta (come per qualsiasi impianto realizzato da un singolo utente) e quindi non è previsto il riconoscimento di un incentivo esplicito.

17. L'energia prodotta da FER e immagazzinata nei sistemi di accumulo quando viene consumata dai membri della Comunità Energetica è valorizzata come condivisa?

SÌ. L'energia accumulata ed immessa in rete viene valorizzata come condivisa se contemporaneamente viene consumata da altri partecipanti alla CER.

18. È possibile comandare gli accumuli elettrici in modo che immettano energia in rete quando un altro utente della CER chiede energia elettrica?

SÌ. I sistemi di monitoraggio e controllo potranno servire a gestire correttamente gli eventuali accumuli e fare in modo di massimizzare l'energia condivisa o l'autoconsumo vero e proprio.



19. Esistono dei criteri di ripartizione dei benefici economici sia nei complessi residenziali (Autoconsumo collettivo) che nelle Comunità energetiche a cui bisogna attenersi?

NO. Ogni comunità o autoconsumo collettivo può stabilire i propri criteri di ripartizione in base a propri criteri di valutazione.

20. Esistono limiti inferiori di potenza per le comunità energetiche?

NO ma, poiché è richiesta la costituzione di un soggetto giuridico, potenze cumulate troppo piccole non permetterebbero di compensare i costi fissi che si avrebbero. In genere risulta poco ragionevole ipotizzare comunità energetiche che abbiano fatturati inferiori a almeno 10.000 €/anno e quindi impianti cumulati di potenze inferiori a una ventina di kW.

21. È possibile utilizzare sistemi di produzione di energia in affiancamento al fotovoltaico per una CER?

Per ogni impianto i criteri per avere diritto alla partecipazione a una comunità energetica sono:


- a) realizzazione dell'impianto dopo il 28/02/2020;
- b) connessione in bassa tensione e potenza inferiore a 1.000 kW;
- c) produzione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili (tutte le fonti rinnovabili sono ammesse).

22. Un impianto esistente in conto energia può partecipare ad una comunità energetica?

Possono partecipare ad una comunità energetica solo impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della normativa sulle comunità energetiche e quindi dopo il 28/02/2020.

23. Una comunità energetica può essere composta da utenze distanti tra loro o anche in comuni diversi?

SÌ, purché tutte le utenze siano sotto la stessa cabina primaria.





Milano | Pescara | Roma
www.suncityitalia.com

